

## «Con lo scudo fiscale restano gli obblighi antiriciclaggio»

«È opportuno un intervento interpretativo che nell'ambito dello scudo fiscale, dissipi ogni incertezza sugli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette da parte degli intermediari, che ribadisca la regolare applicazione della normativa antiriciclaggio».

**Professor Razzante, è un'indicazione precisa quella che arriva dal Governatore Mario Draghi. Ci può chiarire il perché?**

Tutto nasce dal fatto che è erroneo pensare che l'obbligo in capo alle banche o ai professionisti di fare le segnalazioni non ci sia più, come da qualche parte si è detto o lasciato intuire.

**Ma a metà ottobre non c'è stata una circolare del ministero dell'Economia che ha dato indicazioni sull'operatività dello scudo ai fini antiriciclaggio?**

Sì, certo. Con essa è stato precisato proprio che lo scudo fiscale non cancella del tutto le verifiche contro il riciclaggio di denaro. Anzi: gli intermediari e i professionisti che intervengono nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione devono procedere all'adeguata verifica dei clienti e a registrare i dati. Dovranno anche segnalare le operazioni in odore di riciclaggio a Bankitalia quando sanno o sospetta-



Ranieri Razzante

no che le attività da far emergere siano il frutto di un reato diverso da quelli coperti dallo scudo (reati tributari e il falso in bilancio).

**E allora dove nasce l'inghippo? Perché qualcuno sostiene che la normativa italiana sia addirittura in contrasto con quella europea?**

La confusione nasce da come è stato scritto l'emendamento Fleres, approvato dal Parlamento senza molta attenzione ai tecnicismi. L'art. 13-bis, molto probabilmente per favorire l'avvio dello scudo, punta a dire che l'esclusione della segnalazione è dovuta solo se si ipotizza che il reato a monte delle somme scudate sia fiscale. Ma questo precetto contiene dei vizi genetici che lo rendono, di fatto, inapplicabile.

**Ci spieghi meglio...**

Se un mafioso dà alla propria moglie denaro, frutto della sua attività illecita, e la signora si reca in banca per scudare, questa ovviamente ha commesso il reato di riciclaggio. Ma l'obbligo di segnalazione scatta al verificarsi di "anomalia" riscontrata dal bancario o dal professionista tenuto all'obbligo (nella fattispecie, potrebbe essere la incongruità delle somme scudate rispetto al profilo patrimoniale e reddituale della signora). La segnalazione si ferma a quello. Sarà l'attività investigativa di UIF e GdF che ne indagherà i profili penali.

**Il ministero sostiene che il provvedimento varato ha avuto il placet di Bruxelles.**

A mio giudizio, c'è un errore di percezione della realtà che lo scudo crea, in generale, in ogni Paese laddove venga varato e che sia tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. La non conformità alla III direttiva, perché in essa è chiaramente previsto che i delitti fiscali sono presupposto di riciclaggio. Tra l'altro, il nostro codice penale (648 bis) è chiaro sul punto: prevede che qualsiasi delitto non colposo può costituire presupposto per immettere somme illegalmente acquisite nel circuito dell'economia legale.

**Lucilla Incorvati**

© RIPRODUZIONE RISERVATA